

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2019

Art. 1 Finalità

- 1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle associazioni come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della comunità cittadina; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce lo specifico apporto al conseguimento delle finalità proprie a ciascuna di esse per il conseguimento di un migliore, armonico tessuto sociale.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle associazioni ai sensi dell'art. 8 comma 1° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, del capo II sezione 1 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e degli artt. 7 e 39 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 63 e 65/2002 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67/2006.

Art. 2 Istituzione dell'Albo

- 1. È istituito l'Albo delle associazioni senza fini di lucro che perseguono una o più delle finalità nelle sfere d'interesse di cui al successivo art.3 e operano nell'ambito del territorio comunale.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo comunale delle associazioni, le modalità della loro partecipazione alla vita amministrativa del Comune e le forme di sostegno poste in essere a loro favore dall'Amministrazione comunale.
- 3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria al conseguimento e al mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni.

Art. 3 Articolazioni dell'Albo

- 1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni :
- Civile
- Socio-assistenziale
- Culturale e ricreativa
- Attività sportive
- Tutela dell'ambiente

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

- 1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le associazioni in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale comunale da almeno 12 mesi;
- b) numero di almeno 10 soci;
- c) esplicita previsione all'interno dello statuto, o dell'atto costitutivo, oppure dell'accordo istitutivo: delle finalità dell'organismo associativo; dell'assenza di fini di lucro; della gratuità delle cariche associative.
- 2. Possono iscriversi alla sezione attività sportive dell'Albo le ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e le SSD (società sportive dilettantistiche) iscritte al registro del CONI. Alle ASD e alle SSD non si applica il requisito di avere almeno 10 soci, di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
- 3. Non possono essere iscritti all'Albo delle associazioni i partiti politici e le organizzazioni che hanno finalità politica partitica, le associazioni sindacali, professionali e di categoria e le

associazioni che abbiano finalità di diretta tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 5 Modalità di iscrizione

- 1. La domanda di iscrizione all'Albo è redatta in carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione e deve necessariamente contenere le seguenti indicazioni:
- denominazione ufficiale ed eventuale sigla dell'associazione;
- sede legale;
- generalità del legale rappresentante;
- data di costituzione dell'associazione;
- data d'inizio dell'attività sul territorio comunale;
- finalità dell'associazione;
- area di attività prevalente per la quale si richiede l'iscrizione;
- numero di soggetti coinvolti in attività o manifestazioni organizzate;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.4 del presente regolamento.
- 2. Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrati all'Agenzia delle entrate, o con atto notatile, o con attestazione emessa da altro organismo riconosciuto;
- relazione dell'attività svolta durante l'ultimo anno solare;
- bilancio finanziario o rendiconto economico.
- 3. Le associazioni iscritte al Registro generale regionale del volontariato o ai Registri provinciali e regionali delle associazioni, istituiti con legge regionale del 14 febbraio 2008 n. 1, sono esentate dalla presentazione della documentazione relativa alla copia dell'atto costitutivo o dello statuto. Le sezioni locali di un'associazione a scala sovracomunale devono documentare la loro appartenenza a tale associazione.
- 4. Nel caso di fusione/aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, per il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, vengono considerati quelli delle singole associazioni fusesi/aggregatesi. L'iscrizione del nuovo soggetto comporta automaticamente la cancellazione delle precedenti associazioni fusesi/aggregatesi.
- 5. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni è disposta con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti.
- 6. In caso di richieste di integrazione documentale il termine di 30 giorni è sospeso fino all'acquisizione di quanto richiesto. Il termine massimo per la presentazione dell'integrazione documentale è di 20 giorni dalla richiesta, pena il rigetto della domanda stessa.
- 7. Il provvedimento dirigenziale con cui si approva o si rigetta l'iscrizione all'Albo viene comunicato formalmente all'associazione richiedente.

Art. 6 Revisione periodica

- 1. Le associazioni, con cadenza biennale, confermano o aggiornano i dati dichiarati all'atto dell'iscrizione.
- 2. In caso di inadempienza il responsabile della tenuta dell'Albo invia diffida all'associazione inadempiente fissando un termine per la presentazione, trascorso il quale si procede alla cancellazione d'ufficio.

Art. 7 Cancellazione

- 1. La cancellazione dall'Albo viene disposta su istanza del legale rappresentante dell'associazione richiedente. La cancellazione viene inoltre disposta d'ufficio con determinazione dirigenziale in caso di perdita di uno o più requisiti necessari all'iscrizione, oppure nel caso di cui al comma 2 del precedente art. 6.
- 2. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo è notificato all'associazione interessata entro 30 giorni dalla sua esecutività.
- 3. L'associazione oggetto del provvedimento di cancellazione può presentare nuova istanza di iscrizione trascorsi 12 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8 Prerogative

- 1. L'iscrizione all'Albo delle associazioni costituisce condizione necessaria:
 - per la richiesta di contributi ordinari e vantaggi economici concessi dal Comune, disciplinati da apposito regolamento;
 - per ottenere diritto di partecipazione a una delle Consulte istituite;
 - per essere consultate in merito all'emanazione di regolamenti afferenti le attività delle associazioni;
 - per la richiesta di uso periodico di locali e impianti di proprietà comunale, la cui concessione è disciplinata da apposito regolamento comunale.

Art. 9 Pubblicità delle attività

- 1. Il Comune può riservare gratuitamente spazi sui propri mezzi d'informazione istituzionali alle associazioni iscritte all'Albo al fine di pubblicizzare le loro attività.
- 2. Le associazioni iscritte all'Albo dispongono di uno spazio di affissione pubblicitaria presso le sedi municipali.

Art.10 Disposizioni transitorie

- 1. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento comunica ai soggetti inseriti nel vigente Albo delle associazioni la richiesta a presentare nuova istanza di iscrizione allegando la documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.
- 2. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della predetta richiesta i soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza di iscrizione allegando la documentazione richiesta, ove diversa da quella già acquisita agli atti.
- 3. Il Comune comunica agli interessati l'esito della richiesta d'iscrizione al nuovo Albo.
- 4. La omessa presentazione della domanda o della documentazione necessaria costituisce rinuncia all'iscrizione.